

# l'altracqua

## Editoriale

di Massimo Veltri

- Editoriale
- 2° Forum sulla sicurezza dei sistemi idrici - GLEWIP: le linee guida per la tutela dell'acqua
- Giorgio Cesari nuovo Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Tevere
- Tecnologie Innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi
- Il verde pensile nel clima mediterraneo
- Corso di formazione su Bonifica dei Siti Inquinati
- Hydrica - Salone Internazionale delle Tecnologie per l'Acqua
- Caprari New Corporate Web Portal

Tutti coloro che vorranno partecipare al dibattito aperto da questo intervento del presidente dell'All Massimo Veltri, possono mandare una mail alla segreteria. Gli interventi saranno pubblicati nella sezione dibattiti del sito

*Il presente Editoriale è anche pubblicato sul n. 1-2009 de L'Acqua*

Con sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 la Corte Costituzionale ha affermato l'illegittimità dell'art. 14 comma 1 della Legge 36/94 (Galli), laddove stabiliva che le utenze dei servizi di depurazione, anche se non allacciate ad un depuratore, avrebbero dovuto comunque pagare la corrispondente tariffa, da utilizzarsi per costituire un fondo vincolato destinato alla realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione.

Al riguardo ricordiamo che con delibera CIPE 4 aprile 2001 si provvide a finanziare un "programma stralcio" di interventi urgentissimi di fognatura/depurazione (avviato con l'art. 141 della legge n. 388/2000) tramite "l'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20%" nel "quinquennio 2001 - 2005", con il limite del 5% l'anno. Per la prima volta, lo Stato autorizzava gli enti locali a consistenti aumenti tariffari, finalizzati ad ammortizzare i prestiti occorrenti per realizzare opere idrosanitarie.

Poco dopo, seguendo analoghe finalità, con legge n. 179/2002 (art. 28) fu modificato il secondo periodo del ricordato art. 14 della L. 36/94, che così recitava:

"I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione".

Il periodo fu così sostituito:

"I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito".

Poco dopo, la Corte Suprema di Cassazione, sez. Tributaria, con sentenza 96/05, nel rigettare il ricorso di un utente avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino, che aveva confermato l'applicazione dell'art. 14 ad un utente "non allacciato" alla fognatura, ne estese notevolmente la portata. Infatti fino allora tali applicazioni erano state di norma limitate agli utenti "già allacciati" a reti fognanti non munite di efficiente depuratore, ma esistenti. Dopo la diffusione di tale sentenza (resa nota dal

Sole 24 Ore nel gennaio 2005), i gestori presero atto che i vertici della magistratura ritenevano doveroso che tutti gli utenti potenziali, anche se non allacciati a reti fognanti, fossero chiamati a contribuire alla realizzazione del sistema di fognatura/depurazione, versando le quote tariffarie (sia di depurazione che di fognatura, secondo alcuni), e si comportarono in conseguenza.

Come si è accennato sopra, con la menzionata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 14, nella parte in cui prevede che la quota della tariffa del servizio idrico integrato, riferita al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Al riguardo la Corte ha osservato che la tariffa del servizio idrico integrato, così come delineata dalla legge n. 36 del 1994, si configura in tutte le sue componenti (quindi anche per quanto concerne la quota riferita al servizio di depurazione) come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova la sua fonte nel contratto di utenza. Ciò premesso, la Corte ha rilevato l'irragionevolezza della disposizione legislativa denunciata (nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione), in quanto l'utente del servizio idrico integrato è costretto a pagare una quota tariffaria per un servizio (quello di depurazione) che non può ricevere, a causa dell'inesistenza del relativo impianto.

E' superfluo sottolineare l'entità dei problemi tecnici, contrattuali e finanziari scaturiti dall'applicazione di questa pronuncia tanto per il passato che per il futuro.

L'Associazione propone di aprire al riguardo un ampio dibattito, che possa contribuire al superamento delle innegabili difficoltà da affrontare per la soluzione di tali problemi.

Dal dibattito, siamo certi, potranno scaturire, com'è nella tradizione nostra, elementi di approfondimento responsabili e robusti, a disposizione delle istituzioni cui spetta il delicato compito di definire le soluzioni.